

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

ASIA NAPOLI S.p.A. (Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637) con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore _____ - (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante" o "ASIA")

E

XXXX

Congiuntamente definite Parti

PREMESSO

- 1) che la Stazione Appaltante, con determina dell'amministratore unico del XXXX, ha disposto l'indizione, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche Codice), della procedura aperta 526/ACU/2024, per l'affidamento del servizio di ripristino del decoro delle postazioni con attrezzature a carico dall'alto (cd. campane) da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, espresso come ribasso percentuale sui prezzi unitari posti a base di gara;
- 2) che in esecuzione della predetta determina, con bando trasmesso alla BDNCP in data _____, è stata indetta la procedura aperta innanzi menzionata;
- 3) che il valore complessivo dell'appalto, posto a base di gara, è pari ad Euro 412.000,00 oltre Iva, così ripartito:
 - a) Euro 206.000,00, comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, per il servizio di ripristino del decoro delle postazioni con attrezzature a carico dall'alto (cd. campane) per la durata di 12 mesi;
 - b) Euro 206.000,00, comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA per l'eventuale proroga, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D. Lgs n. 36/2023, per una durata massima pari a 12 mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni ovvero alle condizioni di mercato, ove più favorevoli, per la Stazione Appaltante;
- 4) che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno ___/___/2024 ore XXXXX sono pervenuti n. _____ plichi telematici;
- 5) che la Stazione Appaltante ha concluso, con esito positivo tutte le verifiche in ordine alla sussistenza in capo all'operatore economico XXXXXXXX dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 nonché quelli di idoneità professionale e di capacità tecnico – professionale previsti dalla *lex di gara*;
- 6) che, pertanto, con determina del _____, n. _____, è stata disposta l'aggiudicazione della procedura aperta XXX/ACU/2024 in favore di _____ che ha offerto un ribasso percentuale del ___% sui seguenti prezzi unitari posti a base di gara:
 - a) €/campana 16,50, oltre IVA, di cui €/campana 0,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il servizio di ripristino del decoro delle postazioni con attrezzature a carico dall'alto;

b) €/campana 8,20, oltre IVA, di cui €/campana 0,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il servizio opzionale di lavaggio delle postazioni con attrezzature a carico dall'alto;

7) che la società ha prodotto le polizze per la stipula del presente contratto.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

1.1 Ai fini del presente contratto:

- a) per **Appaltatore**: si intende _____;
- b) per **Stazione Appaltante**: si intende A.S.I.A. Napoli SpA come in epigrafe identificata;
- c) per **Capitolato Speciale di Appalto/CSA**: si intende il Capitolato Speciale di Appalto;
- d) per **Campana**: si intende un'attrezzatura con aggancio a fungo F90 di varia volumetria per il conferimento dei rifiuti, a caricamento bilaterale dall'alto;
- e) per **Codice**: si intende il d.lgs. n. 36 del 2023;
- f) per **Offerta Economica**: si intende l'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- g) per **Responsabile del Progetto**: si intende l'Ing. Paolo Stanganelli;
- h) per **Direttore dell'Esecuzione del contratto/DEC** si intende il sig. Saverio Maione;
- i) per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

ARTICOLO 2 – OGGETTO

2.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, il servizio di ripristino del decoro delle postazioni con attrezzature a carico dall'alto (cd. campane) nonché di eventuale lavaggio delle stesse, da eseguire in conformità alle condizioni ed ai termini previsti nel CSA e nel presente Contratto.

2.2 Il servizio oggetto del presente contratto costituisce attività di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 177, comma 2, del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e, in quanto tale, per nessun motivo può essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore al verificarsi dei quali l'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione scritta, a mezzo posta elettronica certificata, ad ASIA, per consentire a quest'ultima di intraprendere tutte le azioni necessarie.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI APPALTATORE

3.1 L'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio, si obbliga:

- a) ad eseguire le prestazioni in conformità a quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel presente contratto, provvedendo anche alla trasmissione di tutta la documentazione indicata nel medesimo capitolato;
- b) a rispettare, nell'esecuzione del servizio, i criteri ambientali minimi di cui al Decreto Ministero della Transizione ecologica 23 giugno 2022 n. 255 rubricato *“Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di*

veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale”;

- c) ad attenersi al programma settimanale degli interventi da eseguire quotidianamente predisposto dal direttore dell'esecuzione del contratto e comunicato all'Appaltatore a mezzo e-mail, entro la fine di ciascuna settimana con riferimento a quella successiva;
- d) a trasmettere al DEC entro il giorno 5 di ciascun mese, un report riepilogativo dei servizi svolti nel mese precedente con l'indicazione del numero e della relativa tipologia;
- e) ad assolvere, a propria cura e spese, a tutti gli adempimenti burocratici ed amministrativi propedeutici e funzionali al corretto adempimento del contratto;
- f) a designare un responsabile operativo quale referente della stazione appaltante nella fase di esecuzione del Contratto, nonché l'interlocutore del direttore dell'esecuzione del contratto. Di detto responsabile devono essere forniti tutti i recapiti telefonici e di posta elettronica al fine di garantirne la piena reperibilità. Le comunicazioni nei confronti dell'Appaltatore, per il tramite del responsabile da quest'ultimo nominato, si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo posta elettronica sia ordinaria che certificata;
- g) ad ottemperare alle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal Rup o agli ordini di servizio emessi dal direttore dell'esecuzione del contratto;
- h) attenersi ad ogni altra prescrizione/obbligo previsto dal capitolato speciale d'appalto;
- i) a garantire il possesso continuativo per tutta la durata del presente contratto, dei requisiti d'idoneità professionale e di capacità tecnico professionale per l'esecuzione dei servizi affidati, comunicando tempestivamente e, comunque non oltre tre giorni, alla Stazione Appaltante ogni circostanza sopravvenuta che ne comporti la perdita/sospensione/variazione;
- j) a comunicare alla Stazione Appaltante ogni evento che possa incidere sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo agli artt. 94 e 95 del Codice, entro il termine perentorio di 3 giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
- k) a recepire e a far recepire all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con i subcontraenti, subfornitori, etc. apposite clausole che prevedano: a) l'osservanza agli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale; b) l'esecuzione dei pagamenti dei corrispettivi subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario, di idonea documentazione attestante l'avvenuto versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ove applicabile, e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle prestazioni svolte nell'ambito del presente contratto;
- l) a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, per l'approvazione da parte della stessa, le eventuali necessarie variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le modifiche che si intendono apportare, i nominativi dei propri nuovi responsabili/referenti nonché a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale

variazione intervenuta, in vigenza del presente contratto, relativa ad ognuno dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del D. Lgs n. 36/2023.

3.2 Obblighi dell'Appaltatore in materia di personale

L'Appaltatore, inoltre, si obbliga:

- m) ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. di cui al codice alfanumerico _____;
- n) a provvedere al regolare ed effettivo adempimento di tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza sul lavoro ed infortunistica, assumendo a proprio carico ogni relativo onere;
- o) a rendere edotti i propri dipendenti dei rischi specifici connessi all'esecuzione del servizio oggetto di appalto, ottemperando alle norme concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro ed alla prevenzione degli infortuni secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e sue s.m.i. nonché a munire i medesimi impiegati nell'esecuzione dei servizi appaltati di tutti i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa dettata dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.;
- p) a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio, l'elenco di tutte le risorse impiegate nell'appalto (con indicazione di nome, cognome, n. matricole, data di nascita, data di assunzione, livello di inquadramento) nonché a comunicare preventivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione del predetto personale;
- q) ad utilizzare personale con un'età non inferiore a 18 anni, che non abbia riportato condanne penali, né procedimenti penali in corso per reati incidenti sull'attitudine professionale, come da combinato disposto degli articoli 4, comma 5, e 68, comma 3, del CCNL-Utilitalia settore ambiente e CCNL Confervizi dirigenti ed altri CCNL applicati da ASIA Napoli S.p.A., nonché con idoneità psico-fisica in relazione alla mansione propria della qualifica di assunzione;
- r) a garantire la disponibilità di personale per l'intera durata dell'appalto e sempre in misura sufficiente a svolgere il servizio in modo pieno ed efficiente, in conformità a quanto previsto dal CSA;
- s) a manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che la stessa dovesse patire per inadempienze contrattuali ed inosservanze agli obblighi di legge ascrivibili all'Appaltatore o al suo subappaltatore (o alle sue associate/consorziate), con particolare riferimento all'ipotesi in cui ASIA dovesse essere chiamata, in qualità di obbligato solidale (es. art. 29 D. Lgs n. 276/2003 ed art. 26, comma 4, del D. Lgs n. 81/2008) ovvero in qualità di committente ai sensi dell'art. 1676 c.c..

ARTICOLO 4 – DURATA DEL CONTRATTO – OPZIONE DI PROROGA
PROROGA TECNICA

4.1 Il presente contratto ha una durata di 12 mesi decorrenti dall'avvio dell'esecuzione delle prestazioni, così come risultante dal relativo verbale di consegna del servizio. Il presente contratto deve intendersi, comunque, concluso, anche prima del termine di scadenza, qualora sia esaurito l'importo di cui al successivo articolo 5.

4.2 La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice si riserva di prorogare il presente contratto per una durata massima pari a 12 mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni ovvero alle condizioni di mercato, ove più favorevoli, per la Stazione Appaltante (cfr. art. 4, punto 4.3, del disciplinare di gara). Tale opzione di proroga può essere esercitata anche prima della scadenza dei 12 mesi, di cui al precedente comma, qualora l'importo contrattuale si sia esaurito prima di detto termine.

4.3 Ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della nuova procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura, prorogare il presente contratto con l'Appaltatore qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione del servizio determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare. In tale ipotesi, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

ARTICOLO 5 – IMPORTO CONTRATTO – PREZZI UNITARI – REVISIONE
PREZZI

5.1 L'importo del presente contratto è di Euro XXXXX oltre IVA di cui:

- a) Euro XXXX per il servizio di ripristino del decoro delle postazioni con attrezzature a carico dall'alto (cd. campane) nonché per il servizio di lavaggio;
- b) Euro XXXX per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (oltre IVA)

5.2 Il presente contratto viene stipulato a misura sulla base dei prezzi unitari:

- a) Euro _____, di cui 0,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA per ciascun servizio di ripristino campana;
- b) di Euro _____, di cui 0,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA per il servizio opzionale di lavaggio delle campane.

5.3 I prezzi unitari, innanzi indicati per ciascun servizio, restano fissi ed invariabili ad eccezione di quanto previsto dal successivo punto 5.4 in materia di revisione prezzi e si intende accettato dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a suo rischio. Detto prezzo unitario deve intendersi comprensivo degli utili di legge e di tutti gli oneri previsti per eseguire, a regola d'arte, i servizi oggetto del presente contratto nel cui novero vanno ricompresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi della manodopera impiegata, le spese per i prodotti/forniture occorrenti per la corretta esecuzione del servizio, per le assicurazioni di ogni genere, le spese accessorie di ogni specie

e le spese generali. Pertanto nessun compenso, oltre a quanto sopra indicato, può essere richiesto per eventuali prestazioni che, sebbene non siano state esplicitamente specificate nel capitolato speciale d'appalto ovvero nella documentazione di gara, si siano rese indispensabili per eseguire i servizi a regola d'arte. È esclusa l'applicazione dell'art. 1664, comma 1, del Cod. Civ..

5.4 Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del presente contratto al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei servizi superiore al 5% dei prezzi unitari previsti per ciascuna prestazione, gli stessi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT di cui all'art. 60, comma 3 lett. b) del Codice.

ARTICOLO 6 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

6.1 Il Responsabile del Progetto controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al DEC. Quest'ultimo, nell'esecuzione dell'incarico, si avvale di collaboratori con il compito di coadiuvarlo nelle sue funzioni.

6.2 Il Direttore dell'esecuzione riceve dal Responsabile del Progetto le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità delle prestazioni oggetto del presente contratto e stabilisce la periodicità con la quale il Direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del medesimo contratto. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio, eventualmente impartite dal R.U.P., il Direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

6.3 Il Direttore dell'esecuzione impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie, tramite ordini di servizio che devono riportare sinteticamente le ragioni e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al Responsabile del Progetto. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute nell'ordine di servizio. Il Direttore dell'esecuzione può avvalersi anche di personale di ASIA. I recapiti del Direttore dell'esecuzione sono: tel. _____ e-mail _____.

6.4 Il Direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del Responsabile del Progetto, dà avvio all'esecuzione del servizio fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni necessarie ed il calendario delle attività previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. L'avvio del servizio deve risultare da apposito verbale firmato dall'Appaltatore;

6.5 In sede di avvio del servizio l'Appaltatore dovrà recarsi nei luoghi dove dovrà essere effettuato il servizio in oggetto al fine di approntare tutte le attività necessarie alla corretta esecuzione dell'appalto. L'appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di circostanze non considerate in sede di offerta, salvo che, tali circostanze possano essere ricondotte a cause di forza maggiore.

6.6 Il Direttore dell'esecuzione del Contratto effettua, ai sensi dell'art. 116, comma 5, del Codice la verifica di conformità dei servizi appaltati.

6.7 Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia all'art. 114 e all'allegato II.14 del Codice.

ARTICOLO 7– CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI E TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO

7.1 Acconti

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvede, ai sensi dell'art. 31, comma 2 lett. m), dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023, al controllo della spesa attraverso la tenuta della contabilità, compilando con precisione i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

L'Appaltatore, entro il giorno 5 di ciascun mese a partire da quello di decorrenza, deve trasmettere, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, la rendicontazione dei servizi effettivamente svolti nel mese precedente, con indicazione del numero e della tipologia. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro 20 giorni successivi alla ricezione della rendicontazione da parte dell'Appaltatore emette il certificato di avvenuta prestazione con cui attesta la regolare esecuzione, in termini qualitativi e quantitativi, dei servizi espletati. Il certificato di avvenuta prestazione indica l'importo/acconto da liquidare in ragione degli interventi eseguiti nel mese di riferimento e viene trasmesso al RUP per l'emissione del certificato di pagamento.

7.2 I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione del certificato di avvenuta prestazione e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla Stazione Appaltante per il conseguente pagamento. L'Appaltatore emette la fattura al momento dell'emissione del certificato di pagamento.

7.3 Certificato di ultimazione dei servizi

L'Appaltatore comunica tempestivamente al DEC l'intervenuta ultimazione dei servizi affidati (allo scadere del dodicesimo mese di durata del contratto ovvero all'esaurimento del suo importo). Dopo la comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei servizi, il DEC deve effettuare entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi cinque giorni elaborare il certificato di ultimazione dei servizi, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.

7.4 Termini di pagamenti acconti e pagamento rata di saldo

I pagamenti relativi agli acconti mensili sono effettuati nei termini di legge. Su ogni pagamento degli acconti viene operata la ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023.

Il pagamento della rata di saldo (coincidente con l'ultimo mese) viene effettuato, ai sensi dell'art. 125, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023 nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità di cui al successivo articolo 8. Con il pagamento della rata di saldo la Stazione

Appaltante dispone lo svincolo della cauzione definitiva e lo svincolo della trattenuta dello 0,50 sugli acconti pregressi.

7.5 Il pagamento degli acconti e della rata di saldo è sempre subordinato:

- a) alla verifica della regolarità del DURC e del D.U.R.F., ove ne ricorrano i presupposti normativi, dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché delle prescrizioni del presente contratto;
- b) alla verifica della regolarità della posizione dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e relative disposizioni di attuazione.

L'emissione dei documenti fiscali è soggetta al regime dello split payment. Il "codice destinatario" da utilizzare ai fini dell'emissione della fattura elettronica è M5UXCR1. Le fatture dovranno essere intestate ad A.S.I.A. Napoli SpA Via Ponte dei Francesi, 37/D 80146 Napoli P. IVA 07494740637, ed essere inviate in modalità elettronica. Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del C.I.G. dell'appalto. I pagamenti verranno effettuati al netto delle eventuali penali.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

8.1 I servizi oggetto del presente contratto sono sottoposti, ai sensi dell'art. 116 del Codice, a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, nel CSA, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del Codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione dei servizi e deve essere completata non oltre 60 giorni dall'ultimazione degli stessi.

8.2 La verifica di conformità è demandata al Direttore dell'esecuzione del contratto. Salva restando la facoltà del DEC di chiedere ulteriore documentazione, il RUP trasmette a quest'ultimo, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei servizi, i seguenti documenti:

- a) copia degli atti di gara;
- b) copia del presente contratto;
- c) documenti contabili;
- d) risultanze degli accertamenti di cui all'articolo 116, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023;
- e) certificati delle eventuali prove effettuate.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti che, oltre a una sintetica descrizione dell'esecuzione dei servizi affidati e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni:

- a) gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità;
- b) il giorno della verifica di conformità;

c) le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

8.3 Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono effettuate a spese dell'Appaltatore. Quest'ultimo, a propria cura e spese, mette a disposizione del DEC i mezzi necessari per eseguirla. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi ai predetti obblighi, il DEC dispone che si provveda d'ufficio in danno dell'Appaltatore, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto a quest'ultimo. Per quanto non previsto si rinvia all'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023 art. 36 e seguenti.

8.4 Certificato di verifica di conformità

Il certificato di verifica di conformità, che viene rilasciato dal DEC a conclusione dei servizi da verificare contiene tutti i dati previsti dall'art. 37 dell'Allegato II.14 e in particolare definisce l'importo a saldo da pagare all'Appaltatore, determinando eventuali somme da porsi a carico di quest'ultimo per danni da rifondere alla Stazione Appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo. Il certificato di verifica di conformità è sempre trasmesso dal DEC al RUP. Quest'ultimo, ricevuto il certificato di verifica di conformità definitivo, lo trasmette all'Appaltatore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità. A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo (ultimo mese di durata) ai sensi dell'art. 125, comma 7, del Codice.

ARTICOLO 9 - PENALI

9.1 La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. n. 36/2023, si riserva di applicare all'Appaltatore le penali previste dall'art. 14 del CSA al verificarsi delle circostanze ivi previste.

9.2 Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al punto precedente, verranno contestate per iscritto dalla Stazione Appaltante entro il termine di 10 giorni da quando si è verificato l'inadempimento. L'Appaltatore deve comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Responsabile del Progetto e al Direttore dell'Esecuzione nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le previste penali. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

9.3 In ogni caso, l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Stazione Appaltante a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti a causa delle predette inadempienze, ai sensi dell'art. 1382 del codice civile.

9.4 Ai sensi dell'art. 126, comma 1, del Codice le penali applicate, non possono comunque superare complessivamente il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale. In caso di superamento del predetto limite si procede alla risoluzione del presente contratto.

9.5 Oltre all'applicazione delle penali, resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione contrattuale in caso di reiterati e ingiustificati ritardi, imputabili all'Appaltatore, salvo ogni ulteriore rimedio di legge. In ogni caso, la richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

9.6 L'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi delle penali. La Stazione Appaltante può, a suo insindacabile giudizio, avvalersi della garanzia definitiva prodotta dall'Appaltatore per recuperare gli importi da quest'ultimo dovuti a titolo di penale. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

ARTICOLO 10 -CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPREESSA

10.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 122 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., di risolvere il presente contratto, qualunque sia il relativo stato di esecuzione, nei seguenti casi:

- a) nel caso di accertata inadempienza da parte dell'Appaltatore alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- b) nel caso di grave e/o reiterata inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi retributivi e contributivi;
- c) nel caso di sospensione delle prestazioni contrattuali o di mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- d) in caso di violazione in materia di cessione del credito e del contratto;
- e) qualora l'Appaltatore non abbia provveduto nel termine di 30 giorni assegnato dalla Stazione Appaltante alla ripetizione a propria cura e spese delle prestazioni risultate inidonee all'esito della verifica di conformità;
- f) nel caso di mancata reintegrazione della garanzia definitiva, nei termini assegnati dalla Stazione Appaltante;
- g) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del presente contratto.

10.2 La Stazione Appaltante procede alla risoluzione del presente contratto, qualunque sia il relativo stato di esecuzione, nei seguenti casi:

- a) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;

- b) qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;
- c) in caso di subappalto non preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- d) in caso di malafede, frode o grave negligenza, da parte dell'Appaltatore, nell'esecuzione dei servizi affidati;
- e) nel caso di inosservanza delle norme e dei principi sanciti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, adottati dalla Stazione Appaltante di cui al successivo art. 19.

In tutte le ipotesi, innanzi contemplate, la risoluzione contratto si verifica di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in coincidenza della ricezione, a mezzo pec, da parte dell'Appaltatore della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante dichiara la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

10.2 Effetti della risoluzione

In caso di risoluzione del presente contratto per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento contratto. La risoluzione del presente contratto comporta l'immediata escussione della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante tante, fermo restante il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 11 -RECESSO CONTRATTO

11.1 La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo pagamento dei servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023. Il recesso deve essere esercitato in conformità a quanto disposto dall'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023.

11.2 La Stazione Appaltante recede dal contratto al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 159/2011 e al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.

ARTICOLO 12 -DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'APPALTATORE

12.1 Nessuna variazione o modifica può essere apportata al presente contratto se non sia stata preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante.

12.2 Le modifiche non preventivamente autorizzate dal RUP ed approvate dalla Stazione Appaltante non danno titolo a pagamenti e/o rimborsi di sorta e, ove ritenuto opportuno, comportano l'obbligo di rimessa in pristino, ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 13 - GARANZIA DEFINITIVA

13.1 L'Appaltatore deve produrre la garanzia definitiva, di cui all'articolo 117 del D. Lgs n. 36/2023.

13.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta garanzia anche per le spese inerenti ai servizi da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei medesimi servizi, e ciò anche in caso di risoluzione del presente contratto. La

Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla cauzione anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del presente contratto in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

13.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere al relativo reintegro, entro 15 giorni dalla escussione. In caso di inottemperanza a tale obbligo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di reintegrare la garanzia definitiva rivalendosi sugli importi da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 14 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

14.1 L'Appaltatore svolge il servizio appaltato sotto la propria responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, della Stazione Appaltante e dei terzi. L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto. A tal fine, l'Appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante (prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione) apposita polizza assicurativa RCT/RCO che assicuri la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a danni a cose e a terzi (ritenendo compresa fra i terzi anche la Stazione Appaltante ed i relativi dipendenti) e/o prestatori d'opera conseguenti all'espletamento del servizio, con un massimale complessivo di polizza pari a 1.500.000,00 per ogni evento dannoso.

14.2 In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT/RCO già attivata avente le caratteristiche di cui sopra con apposita appendice nella quale si espliciti che la polizza copre anche il servizio oggetto del presente contratto.

14.3 La polizza o, in alternativa, l'appendice devono, in ogni caso, riportare:

- a) l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 10 giorni, eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio;
- b) la previsione che per terzi si intendono anche la Stazione Appaltante i dipendenti di quest'ultima.

14.4 Eventuali franchigie saranno a carico rimarranno a carico dell'Appaltatore. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

14.5 Il mancato rinnovo della polizza, può costituire causa di risoluzione del contratto e comunque esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi fino ad avvenuta regolarizzazione da parte dell'Appaltatore.

ARTICOLO 15 - SUBAPPALTO

15.1 L'Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato di voler subappaltare XXXXXXXXXXXX *[in alternativa l'Appaltatore ha dichiarato che non intende ricorrere al subappalto]*.

15.2 Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore può affidare in subappalto i servizi oggetto del presente contratto, a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del D. Lgs n. 36/2023;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati le parti di servizi che si intende subappaltare.

15.3 L'Appaltatore trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del medesimo decreto. La Stazione Appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

15.4 L'Appaltatore è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dei relativi servizi. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione di seguito elencata, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini di servizi subappaltati che di valore economico e deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010 oltre alle clausole del Protocollo di Legalità, di cui al successivo art. 19 del presente contratto.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve trasmettere:

- a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti per l'espletamento dei servizi oggetto di subappalto;
- b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94 e 95 del Codice;
- c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola

volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

15.5 L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 fatte salve le ipotesi di cui all'art. 119, comma 11, lettere a) e c) del D. Lgs n. 36/2023.

15.6 L'Appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119, comma 12, del D. Lgs. n. 36/2023. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15 del D. Lgs. n. 36/2023. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

15.7 Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione del contratto, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

15.8 L'Appaltatore comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

Per tutto quanto non previsto nella presente clausola si rinvia all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 16 - ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI E RETRIBUTIVI – INTERVENTO SOSTITUTIVO

16.1 L'Appaltatore si impegna, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata *[in alternativa]* Qualora l'Appaltatore abbia indicato nella propria offerta un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante si obbliga a garantire ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato negli atti di gara da quest'ultima. In tale ipotesi, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del D. Lgs. n. 36/2023.

16.2 In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023 trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

16.3 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del presente contratto, il RUP, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023 invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro quest'ultimo termine, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

ARTICOLO 17 - CESSIONE DEL CREDITO

17.1 Fatte salve le vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, è vietato al medesimo Appaltatore cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsti si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

17.2 L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal presente contratto con le modalità espresse all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure/deleghe all'incasso.

17.3 L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG di riferimento.

ARTICOLO 18 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

18.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, pena la nullità assoluta del presente contratto. A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica: _____ nonché: le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso: _____ Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto.

18.2 Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i..

18.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi oggetto del presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

18.4 La Stazione Appaltante verifica che nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai servizi oggetto del presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta del relativo contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.. Con riferimento ai subcontratti, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante, oltre alle informazioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere copia del sub-contratto tra l'Appaltatore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

18.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 19 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

19.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare, nel corso del presente contratto, tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" che di seguito si riportano:

Clausola n. 1

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata

sussistenza di ipotesi dicollegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso".

Clausola n. 2

"La sottoscritta impresa s'impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui 18 all'art. 2 del presente Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo".

Clausola n. 3

"La sottoscritta impresa s'impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente".

Clausola n. 4

"La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c."

Clausola n. 5

"La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c."

Clausola n. 6

"La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di

repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi”.

Clausola n. 7

“La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto 19 analogo a quelle riportate nel presente Allegato”.

Clausola n. 8

“La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti”.

Clausola n. 9

“La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera”.

Clausola n. 10

“Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”.

Clausola n. 11

“La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. ”.

Clausola n.12

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile".

Clausola n. 13

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave: a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria; b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio".

Clausola n. 14

"La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/ subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 14 del Protocollo".

Clausola n. 15

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto".

19.2 Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 231 del 2001, l'Appaltatore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito www.asianapoli.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il presente contratto, a mezzo

semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

19.3 L'Appaltatore si impegna, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet www.asianapoli.it, la cui violazione può legittimare la Stazione Appaltante a risolvere il Contratto.

ARTICOLO 20 –MODALITA' DI STIPULA E SPESE CONTRATTUALI

20.1 Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.

20.2 Resta ad esclusivo carico dell'Appaltatore l'imposta di bollo di cui all'allegato I.4 del Codice.

ARTICOLO 21 - FORO COMPETENTE

21.1 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del presente contratto è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

ARTICOLO 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

22.1 Con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dello stesso, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, l'Appaltatore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente contratto, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. L'informativa è contenuta nel Disciplinare di Gara deve intendersi integralmente trascritta in questa sede.

22.2 L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del medesimo contratto.

22.3 Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e delle misure di sicurezza previste dall' art 32 Regolamento UE2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI FINALI

23.1 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) Capitolato speciale d'appalto ed ogni altro documento fornito in sede di gara;
- b) Offerta Economica dell'Appaltatore;

- c) DUVRI fornito in gara
- d) Protocollo di legalità stipulato in data 2 agosto 2019 a cui ASIA ha aderito in data 16 aprile 2021;
- e) Codice etico di ASIA;
- f) Codice di comportamento adottato da ASIA.

23.2 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del presente contratto nel suo complesso.

23.3 Eventuali modifiche al presente contratto saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

23.4 Nel caso di discordanza tra quanto previsto nel presenta contratto e quanto previsto nel CSA prevale quanto previsto nel presente contratto.

23.5 Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative: D. Lgs. n. 36/2023 e relativi Allegati; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e smi, Legge n. 136/2010 e s.m.i..

La Stazione Appaltante

L'Appaltatore